

PROVINCIA DI NOVARA**ID 52/2016****AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI NOVARA
CIG ZDF1B22E28****CAPITOLATO SPECIALE****ART. 1
OGGETTO, DURATA E IMPORTO**

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli di proprietà della Provincia di Novara, indicati nell'allegato al capitolato medesimo, nonché la fornitura dei relativi pezzi di ricambio.

In particolare, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, da prestarsi mediante l'impiego di manodopera specializzata, comprende i lavori di:

- carrozzeria
- elettrauto
- meccanico
- revisione ex art. 80 C.d.S., da eseguirsi presso i soggetti autorizzati.

La fornitura comprende i pezzi di ricambio nuovi ed originali delle case costruttrici dei veicoli indicati nel citato allegato A.

La durata del servizio è pari a due anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio.

L'importo complessivo presunto dell'affidamento, riferito all'intera durata biennale del servizio, ammonta ad € 30.000,00 (euro trentamila/00), oltre I.V.A..

I prezzi e gli sconti offerti dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali e, pertanto, dovranno rimanere invariati per l'intera durata del servizio.

Il contratto è da intendersi a misura e, pertanto, la Provincia di Novara non è in alcun modo impegnata a raggiungere il sopra indicato importo presunto.

**ART. 2
CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata in favore della Ditta che risulterà aver presentato l'offerta con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai seguenti parametri:

- costo orario della manodopera, I.V.A. esclusa (max punti 40);
- sconto in percentuale sui listini ufficiali per pezzi di ricambio delle case automobilistiche relative ai veicoli indicati nell'allegato A, in vigore all'atto della presentazione dell'offerta (max punti 60);

Fissato in 100 punti il punteggio massimo attribuibile, si procederà come segue:

1. Verranno attribuiti 40 punti alla Ditta che risulterà aver presentato il più basso costo orario per manodopera; alle rimanenti offerte i relativi punteggi verranno attribuiti in modo inversamente proporzionale;
2. Verranno attribuiti 60 punti alla Ditta che risulterà aver presentato il maggior sconto in percentuale risultante dalla media degli sconti praticati sui listini ufficiali per pezzi di ricambio delle case automobilistiche relative ai mezzi di cui al succitato allegato, in vigore all'atto della presentazione dell'offerta; alle rimanenti offerte i relativi punteggi verranno attribuiti in modo inversamente proporzionale;

Il servizio verrà aggiudicato alla Ditta che avrà conseguito il punteggio più elevato ottenuto dalla sommatoria dei singoli punteggi attribuiti con riferimento ai parametri di cui ai precedenti punti 1) e 2).

A parità di punteggio, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio alla presenza delle Ditte interessate.

La Provincia di Novara si riserva comunque il diritto:

- a) di non procedere ad alcuna aggiudicazione nell'ipotesi in cui nessuna offerta venga ritenuta idonea;
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) di sospendere la gara.

ART. 3 MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta, dovrà indicare:

- il costo orario della manodopera, I.V.A. esclusa;
- lo sconto in percentuale sui listini ufficiali per pezzi di ricambio delle case automobilistiche relative ai veicoli indicati nell'allegato A, in vigore all'atto della presentazione dell'offerta;

ART. 4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Sono ammesse a partecipare alla gara le Ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla CCIAA per attività corrispondenti a quelle oggetto del presente capitolato;
- insussistenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- regolarità della posizione contributiva;
- sede operativa nel territorio del Comune di Novara.

Sono ammesse a partecipare anche le Associazioni Temporanee di Imprese. In tale ipotesi nell'istanza di ammissione alla gara dovrà essere specificato quanto segue:

- la Ditta qualificata come Capogruppo;
- le parti del servizio che verranno eseguite dalla singole Ditte.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita nelle forme di legge, dovrà essere assunto, mediante formale dichiarazione da parte delle Ditte associate, l'impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo.

Il possesso dei sopra riportati requisiti dovrà risultare da apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta concorrente o, in caso di ATI già costituita o costituenda, dai titolari o dai legali rappresentanti di tutte le Ditte associate o associate. Tale dichiarazione dovrà altresì includere le seguenti: Il possesso dei sopra riportati requisiti dovrà risultare da apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta

concorrente o, in caso di ATI già costituita o costituenda, dai titolari o dai legali rappresentanti di tutte le Ditte associate o associande. Tale dichiarazione dovrà altresì includere le seguenti:

- la dichiarazione di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta, degli oneri derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di condizioni di lavoro, di sicurezza e protezione dei lavoratori, di assicurazioni, previdenza e assistenza;
- la dichiarazione di assumere a proprio carico tutti gli oneri previdenziali e assicurativi di legge, nonché di osservare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; a tal fine la Ditta concorrente deve altresì dichiarare la piena corrispondenza alle disposizioni legislative delle apparecchiature e dei materiali dati in uso al proprio personale dipendente;
- la dichiarazione di non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la dichiarazione di assumere a proprio carico tutte le imposte e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle per la registrazione.

ART. 5 MANUTENZIONE

Il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria deve comprendere la manodopera ed i pezzi di ricambio necessari a rendere l'automezzo perfettamente funzionante. La quantità della manodopera prestata dovrà corrispondere a quella riportata nel prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di parte meccanica, elettrica o di carrozzeria delle case costruttrici o dettate dall'accordo ANIA.

Le parti di ricambio che verranno utilizzate dalla Ditta aggiudicataria dovranno essere originali e nuove.

In via del tutto eccezionale può essere consentito alla Ditta aggiudicataria, dietro insindacabile giudizio dell'Amministrazione, di utilizzare parti di ricambio equivalenti, in sostituzione di quelle originali non disponibili presso le case costruttrici, purché le stesse siano perfettamente equivalenti e non abbiano un prezzo superiore di quelle originarie.

ART. 6 PREVENTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Prima di ogni intervento di manutenzione, sia di natura ordinaria che di natura straordinaria, la Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire all'Ente il relativo preventivo di spesa, con l'indicazione dettagliata di tutti i lavori da effettuare, nonché degli importi della manodopera e dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per poter effettuare la riparazione.

Per poter eseguire i lavori, il preventivo dovrà essere vistato dal Responsabile del servizio finanziario, nonché dal Responsabile del parco macchine e, al termine degli stessi, dovrà essere allegato alla relativa fattura.

Qualora, eccezionalmente, nel corso dei suddetti lavori si manifestasse la necessità di effettuare interventi diversi rispetto a quelli preventivati, la Ditta dovrà compilare un apposito preventivo suppletivo, da sottoporre ai predetti Responsabili.

Le riparazioni eseguite devono avere la garanzia di almeno un anno.

ART. 7 CUSTODIA E RICONSEGNA DEI VEICOLI

Tutti gli automezzi, che verranno consegnati alla Ditta contraente per esigenze manutentive, saranno ceduti in “consegna fiduciaria”, quindi con l’obbligo per la Ditta stessa di provvedere alla relativa custodia e manutenzione.

All’atto della consegna dell’automezzo presso l’officina, dovrà essere compilato, a cura dell’addetto alla ricezione, un apposito foglio di lavoro, dal quale risultino:

- modello di veicolo, numero di targa e relativo chilometraggio;
- controlli di manutenzione programmata;
- controlli specifici da eseguire su segnalazione dell’Ente;
- data di consegna del mezzo;
- sottoscrizione da parte del dipendente provinciale che consegna il veicolo.

L’automezzo dovrà essere riconsegnato all’Ente entro il termine massimo di cinque giorni.

Qualora per mancanza momentanea dei pezzi di ricambio l’autoveicolo non possa essere riconsegnato con le richieste manutenzioni entro il predetto termine, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile del parco macchine.

La Ditta è altresì tenuta a provvedere al recupero dei mezzi incidentati o in avaria. Per ogni intervento verrà corrisposta forfetariamente la somma di € 100,00 (euro cento/00), oltre I.V.A..

ART. 8 CONTROLLO LAVORI

L’Amministrazione ha facoltà, per il tramite del Responsabile parco macchine, di controllare che i lavori vengano eseguiti sugli automezzi nell’officina in cui è ricoverato il mezzo da riparare.

ART. 9 PENALE

Nelle ipotesi di ritardo nella consegna per cause imputabili alla sola Ditta aggiudicataria rispetto ai termini stabiliti dall’art. 7 del presente capitolato, alla stessa sarà applicata una penale di € 20,00 (euro venti/00) per ogni giorno di ritardo. Tale penale sarà detratta dall’importo della fattura.

ART. 10 PAGAMENTI

La spesa sarà prevista in appositi interventi del bilancio corrente di ciascun anno di validità del contratto.

Il pagamento sarà subordinato all’emissione di regolare fattura elettronica, nonché all’accertamento, da parte dei competenti Uffici provinciali, della regolare esecuzione dell’intervento. A tal fine le fatture elettroniche dovranno essere accompagnate dal foglio di lavoro di cui all’art. 7 del presente capitolato e dovranno contenere le seguenti indicazioni analitiche:

- CIG;
- modello di veicolo e numero di targa;
- descrizione del lavoro eseguito;
- numero di ore impiegate per l’esecuzione dell’intervento manutentivo;
- pezzi di ricambio sostituiti, listino prezzi preso a riferimento e sconto applicato;
- indicazione del periodo di garanzia (minimo un anno).

Per gli interventi manutentivi le fatture dovranno essere accompagnate altresì dai relativi preventivi di spesa, ai sensi dell'art. 6 del presente atto.

Nell'ipotesi in cui le verifiche effettuate dai competenti Uffici provinciali evidenzino che i prezzi e i tempi di lavorazione previsti in fattura non siano congruenti con quelli delle case costruttrici, l'importo eccedente verrà decurtato dalla fattura, previa apposita comunicazione alla Ditta.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati, per il tramite della Tesoreria dell'Ente, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dalla Ditta aggiudicataria. La mancata comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come pure la mancata indicazione del CIG nelle fatture comporteranno la sospensione dei termini previsti per il pagamento delle fatture stesse.

ART. 11 ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Nel corso della gestione contrattuale il numero complessivo dei mezzi potrà variare, in diminuzione o in aumento rispetto all'attuale, a seguito dell'eventuale dismissione o acquisto di alcuni veicoli, nonché per motivi riconducibili al riordino dell'assetto istituzionale dell'Ente e, pertanto, il servizio in parola potrà subire una corrispondente riduzione o estensione.

ART. 12 GARANZIA

La garanzia sugli interventi effettuati dalla Ditta aggiudicataria non potrà essere inferiore ad un anno dalla data di consegna dell'automezzo e dovrà essere indicata sulla fattura, ai sensi dell'art. 10 del presente capitolato.

ART. 13 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nell'esecuzione del servizio in argomento la Ditta appaltatrice ed il relativo personale dipendente devono usare la massima diligenza possibile. La Ditta appaltatrice è responsabile di ogni danneggiamento ascrivibile ad incuria del proprio personale dipendente e, pertanto, in tali casi la Provincia di Novara è autorizzata a rivalersi nei confronti della Ditta per l'intero ammontare del danno in occasione del pagamento dei corrispettivi dovuti.

La Ditta appaltatrice è altresì tenuta a stipulare una polizza assicurativa volta a garantire tutti i rischi connessi o comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) con i seguenti massimali:

- polizza R.C.T.: € 1.500.000,00 per danni a cose e/o persone ed € 1.500.000,00 per sinistro o anno assicurativo;
- polizza R.C.O.: i massimali dovranno essere adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze della Ditta appaltatrice e, comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti importi minimi: € 1.500.000,00 per sinistro o anno assicurativo ed € 1.500.000,00 per lavoratore dipendente.

Le citate polizze R.C.T. ed R.C.O. devono essere estese alla colpa grave della Ditta appaltatrice, devono riportare la dichiarazione di vincolo in favore della Provincia di Novara, devono coprire l'intero periodo dell'appalto, devono essere esibite all'Ente prima dell'inizio del servizio e devono risultare costantemente in regola con il pagamento del relativo premio.

ART. 14
SPESE CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria tutte le imposte e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle per la registrazione.

ART. 15
TUTELA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria è tenuta a procedere direttamente alle assicurazioni dovute per legge ai propri dipendenti e ad assolvere a tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne: l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, la garanzia dell'incolumità dei lavoratori dipendenti nel rispetto delle leggi antinfortunistiche ed, in particolare, del D.Lgs. n. 81/2006, esonerando la Provincia di Novara da ogni onere e responsabilità.

ART. 16
SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

E' consentito unicamente l'affidamento a terzi di parziali e specifiche lavorazioni che richiedano attrezzature o conoscenze tecniche particolari, non nella normale disponibilità dell'aggiudicatario. Questi risponde comunque di tali lavori.

ART. 17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inosservanza delle clausole e delle condizioni riportate nel presente capitolato dà diritto alla Provincia di Novara di procedere alla risoluzione del contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità o risarcimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Costituisce causa di risoluzione anticipata del contratto altresì il mancato rispetto del Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di comportamento e del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Novara, consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionali dell'Ente (<http://www.provincia.novara.it/Regolamenti/CodiceComportamentoProvinciaNovara.pdf>; http://www.provincia.novara.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/AC_PianoAnticorruzione16-18.pdf)

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto nei casi di fallimento della Ditta, nonché per colpe accertate che determinino intralcio al normale espletamento dei compiti del servizio a cui gli automezzi provinciali sono adibiti.

ART. 18
INFORTUNI E DANNI

La Ditta appaltatrice risponderà direttamente di danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia.

ART. 19
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'espletamento del presente appalto, il foro competente è, in via esclusiva, quello di Novara.

ART. 20
NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e per le norme generali si fa riferimento alle norme del Codice Civile.